



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 21 del 13-6-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] s.n.c. con sede in [REDACTED].

L'anno 2011 addì 13 del mese di Giugno in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	✓	
Erriquez Giuseppe - Esperto	✓	
Ignone Antonio - Esperto	✓	
Pellè Cosimo - Esperto	✓	
Porta Giovanni - OO.SS.	✓	
Ribezzo Pasquale - Esperto		✓
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	✓	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	✓	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	✓	
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	✓	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroianni, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 7.12.2010 la Sig.ra [REDACTED], legale rappresentante della ditta [REDACTED] s.n.c., comunicava l'avvio dell'attività di laboratorio di pasticceria a far data dal 6.12.2008;
- in data 23.2.2011 con nota n. 151 La CPA di Bari comunicava alla ditta il mancato accoglimento della comunicazione per "esito negativo del sopralluogo del 12.1.2011";
- in data 12.4.2011, la ditta, per mezzo del suo Legale rappresentante, proponeva ricorso a questa Commissione lamentando in diritto, la violazione degli artt. 7 della L. 443/85, 16 c. 5 L.R. 6/2005, 10 bis L. 241/90, 3 L. 241/90; in fatto, la mancata considerazione della documentazione prodotta, da parte della C.P.A.;



Ritenuto che:

le motivazioni addotte dalla ditta ricorrente sono assorbenti, infatti:

- gli artt. 7, c. 2, L. 443/85 e 16 c. 5 L.R. 6/2005 prevedono rispettivamente che: "La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa", e "La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a deliberare e a notificare la relativa decisione all'impresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dell'integrazione richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda";
- gli artt. 10 bis, è stato introdotto dalla L. 15/2005 al fine di consentire il contraddittorio tra privato e P.A., con diritto in capo agli istanti di presentare per iscritto osservazioni corredate da eventuali documentazioni;
- l'art. e 3, della L. 241/90 prevede che ogni provvedimento deve essere motivato in fatto e diritto, indicando i presupposti che hanno indotto l'Amministrazione a determinare la decisione;
- Inoltre:
- dagli atti in fascicolo, si riscontra che la decisione, è scaturita da verbale di sopralluogo effettuato da personale della C.P.A.; esso non ha alcuna valenza giuridica, non essendo lo stesso personale, titolare di alcuna posizione ispettiva;
- dagli atti a disposizione di questa Commissione inoltre, si rileva la prevalenza dell'attività artigiana della ditta ricorrente, né la stessa è inficiata dalla presenza di alcuni posti a sedere per la consumazione in loco dei prodotti di propria produzione, non essendovi la somministrazione, ovvero non essendoci alcun personale che serve ai predetti tavoli;
- Così come riportato già on precedente deliberazione di questa Commissione, l'attività artigianale, prevede la vendita, nei propri locali o quelli attigui, della propria produzione, ma così come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2008, gli artigiani non possono somministrare alimenti e bevande in quanto verrebbe snaturata la caratteristica dell'esercizio di attività da asporto, riconducendola nell'esercizio della somministrazione, senza la prescritta autorizzazione";
- Si chiarisce ancora una volta la differenza fra somministrazione e consumo immediato, e solo per similitudine, si fa riferimento alla L. 248/2006 all'art. 4, concernente i panifici, stabilendo che, è consentita la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione;

Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

Ad unanimi di voti espressi nei modi di legge



DELIBERA

- di accogliere il ricorso prodotto dalla ditta [REDACTED] con sede in Bari.
- Il presente atto è redatto ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Grazia Mastroianni'.

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni Merchich'.